



*Consiglio di Bacino dell'Ambito*  
**BACCHIGLIONE**

Deliberazione dell'Assemblea

**OdG 6**

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **14.07.2016**

N. di reg.: **10**

N. di prot.: **701**

Oggetto: **MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "BACCHIGLIONE" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 215 DEL 23.11.2012 E DELLE LEGGI REGIONALI N. 52/2012 E 4/2014.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattoridici** del mese di **luglio**, alle ore quindici, presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 650 del 6.07.2016

Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza **ANTONIO DALLE RIVE** nella qualità di **PRESIDENTE** ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Marchioro Giulia, Gasparini Giovanni Antonio, Capozzo Robertino

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 5

Allegati n.: 2

**IL F.F. DIRETTORE**  
**FRANCESCO CORVETTI**

**IL PRESIDENTE**  
**ANTONIO DALLE RIVE**

---

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal  
al

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi della normativa vigente.  
La presente copia è conforme all'originale.

Villaverla,

IL DIRETTORE

## L'ASSEMBLEA

**RICORDATO** che l'art 2, comma 186 bis della legge 191/2009 e successive modifiche prevedevano la soppressione delle attuali Autorità d'ambito allo scadere del 31.12.2012 stabilendo inoltre che le regioni dovranno ripartire le funzioni delle AATO ad altri enti;

**RICORDATO** che, la Regione del Veneto, con legge n. 17 del 27 aprile 2012 in cui si indicavano i Consigli di Bacino come i nuovi enti che avrebbero sostituito le Autorità d'Ambito, ha stabilito che, qualora questi ultimi non fossero riusciti ad essere operativi entro il termine di scadenza del 31.12.2012, si sarebbe provveduto a commissariare le Autorità d'Ambito esistenti per il solo periodo di tempo necessario a completare l'iter costitutivo;

**RICHIAMATA** la nomina a Commissario Straordinario dell'Ente dell'Avv. Alberto Neri come da decreto di nomina DPGR n 218 del 21.12.2012;

**VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

**RICHIAMATA** la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";

### **RICHIAMATE:**

- le deliberazioni assembleari n. 1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui sono stati per la prima volta nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;
- le deliberazioni n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui sono stati nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino attualmente in carica;

**RICORDATO** che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell'Ente si è potuto registrare presso l'agenzia delle Entrate di Vicenza, l'atto costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

**RICHIAMATA** la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, art. 7 comma 5, che ha sostituito l'espressione "il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall'assemblea" con l'espressione "il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino."

**OSSERVATO** che il 15/2/2014 è entrata in vigore la legge regionale 7/2/2014 n. 4 in cui si apportano modifiche alla richiamata Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

**RICHIAMATA** la legge 23 novembre 2012, n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni."

**VERIFICATO** che tali modifiche apportate risultano di notevole importanza per il funzionamento del Consiglio di Bacino Bacchiglione modificando la durata in carica del Comitato Istituzionale per adeguarlo a quello dei sindaci componenti e soprattutto permettendo un numero variabile di Consiglieri componenti il Comitato in funzione delle necessità del territorio;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno assicurare l'attuazione delle leggi citate, adeguando La Convenzione nei termini più brevi possibile;

**RITENUTO**, inoltre, opportuno rendere più celere la modifica dello statuto in presenza di norme direttamente applicabili, di inserire un nuovo articolo, il 21, recante il titolo "Adeguamento normativo" ;

**CONSIDERATO** che le proposte di modifica riguardano, in particolare, l'art. 11, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 6, l'art 15 comma 5 e l'art. 21 della convenzione descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152;

- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";

- lo Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

**CON I VOTI** espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

- Votanti 72
- Favorevoli 72
- Contrari 0
- Astenuti 0

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di modifica ed integrazione delle disposizioni di alcuni articoli della "Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Bacchiglione" contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il testo consolidato della "Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Bacchiglione" è quella che risulta all'allegato B, in atti alla presente deliberazione.

### **PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**(ai sensi all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)**

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 23.04.2015

**IL F.F. DIRETTORE**  
(ing. Francesco Corvetti)

*Documenti allegati (parte integrante ):*

*Allegato A: testo a fronte con le modifiche*

*Allegato B: testo consolidato*

NORMA VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito.</b></p> <p><b>2. Lett. h.</b> approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del Servizio Idrico Integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta Regionale;</p>	<p><b>Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito.</b></p> <p><b>2. Lett. h.</b> approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del Servizio Idrico Integrato, in conformità allo schema di convenzione <b>previsto dalle autorità preposte;</b></p>
<p><b>Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato Istituzionale.</b></p> <p><b>1.</b> Il Comitato Istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti.</p>	<p><b>Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato Istituzionale.</b></p> <p><b>1.</b> Il Comitato Istituzionale è composto da <b>cinque</b> membri, di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti <b>nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.</b></p>
<p><b>2.</b> L'elezione dei membri del Comitato Istituzionale, escluso il Presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno non festivo antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo, nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'AATO Bacchiglione, o qualora quest'ultimo sia stato liquidato, dell'Ente Locale responsabile del coordinamento, oppure, una volta che il Consiglio di Bacino sia stato costituito, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del medesimo.</p>	<p><b>2.</b> L'elezione dei membri del Comitato Istituzionale, escluso il Presidente, avviene sulla base di liste bloccate <b>che rispettino il principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,</b> sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno non festivo antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di Bacino.</p>
<p><b>4.</b> Il Comitato Istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei Consigli Comunali non riguardi la metà più uno</p>	<p><b>4.</b> Il Comitato Istituzionale dura in carica <b>cinque</b> anni, ovvero finché il rinnovo dei Consigli Comunali non riguardi la metà più uno</p>

<p>degli Enti Locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Comitato Istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.</p>	<p>degli Enti Locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Comitato Istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.</p>
<p><b>5.</b> La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Istituzionale o del Presidente.</p>	<p><b>5.</b> La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Istituzionale o del Presidente. <b>L'assenza per ingiustificato motivo per tre riunioni del Comitato Istituzionale consecutive comporta la decadenza automatica da componente del Comitato Istituzionale.</b></p>
<p><b>6.</b> In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato Istituzionale o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.</p>	<p><b>6.</b> In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato Istituzionale o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione. <b>Qualora la cessazione sia dovuta ad elezioni amministrative che coinvolgano oltre il 50% dei Comuni soci il termine per la sostituzione è di 120 giorni.</b></p>
<p><b>Art. 14 - Presidente</b></p> <p><b>2.</b> L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo, nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'AATO Bacchiglione, o qualora quest'ultimo sia stato liquidato, dell'Ente Locale responsabile del</p>	<p><b>Art. 14 - Presidente</b></p> <p><b>2.</b> L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del medesimo.</p>

<p>coordinamento, oppure, una volta che il Consiglio di Bacino sia stato costituito, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del medesimo.</p>	
<p><b>Art. 15 - Direttore.</b></p> <p>1. Il Direttore è scelto su proposta del Comitato Istituzionale all'interno dell'elenco predisposto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche". In caso di indisponibilità di tale elenco o del personale ivi segnalato, viene scelto dall'Assemblea, su proposta del Comitato Istituzionale, tra persone di comprovata esperienza nel settore.</p>	<p><b>Art. 15 - Direttore.</b></p> <p>1. Il Direttore viene scelto dall'Assemblea, su proposta del Comitato Istituzionale, tra persone di comprovata esperienza nel settore.</p>
<p>-</p>	<p><b>Art. 21 – Adeguamento normativo</b></p> <p><b>1. La presente Convenzione è automaticamente adeguata ad eventuali disposizioni normative in contrasto o incompatibili con il testo in vigore. Di tali eventuali cambiamenti del testo, operanti ex lege, sarà data adeguata pubblicità nel corso della prima Assemblea utile.</b></p>

Allegato B

CONVENZIONE testo consolidato.pdf

**CONVENZIONE**  
**PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI**  
**COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO**  
**INTEGRATO**  
**“BACCHIGLIONE”**

**Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.**

1. Al fine di organizzare e regolare il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., i Comuni partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato “BACCHIGLIONE” convengono di cooperare in conformità a principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
  - a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti i Comuni partecipanti;
  - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
  - c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
  - d) protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
  - e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
  - f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

**Art. 2 - Comuni partecipanti.**

1. In conformità all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti 140 comuni, di seguito indicati come Comuni partecipanti:

**Art. 3 - Costituzione del Consiglio di Bacino, denominazione, sede, modifica.**

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti Locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, un Consiglio di Bacino denominato «Consiglio di Bacino Bacchiglione», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il Consiglio di Bacino ha sede legale in via Palladio n. 128 – località Novoledo - Comune di Villaverla (Prov. di Vicenza). In ogni caso l'Assemblea, con votazione favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, può deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo, qualora ritenuto necessario.



3. In caso di modifica dei confini dell'Ambito Territoriale Ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

4. Gli Enti Locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun Ente Locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

6. Il Segretario dell'Ente Locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 4 - Durata.**

1. La presente convenzione ha durata di quindici anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

#### **Art. 5 - Ente Locale responsabile del coordinamento.**

1. Gli Enti Locali partecipanti danno atto che l'Ente Locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione o, in caso di sua liquidazione, il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Padova.

#### **Art. 6 - Quote di partecipazione.**

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal comitato istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

COMUNE PROVINCIA abitanti 2011 % QUOTE

Agugliaro VI 1.422 0,130%

Albettone VI 2.066 0,189%

Alonte VI 1.647 0,150%

Altavilla Vicentina VI 11.760 1,073%

Arcugnano VI 7.899 0,721%

Arsiero VI 3.303 0,301%

Asigliano Veneto VI 877 0,080%

Barbarano Vicentino VI 4.576 0,418%

Bolzano Vicentino VI 6.509 0,594%

Breganze VI 8.693 0,793%

Bressanvido VI 3.108 0,284%

Brogliano VI 3.900 0,356%

Caldogno VI 11.221 1,024%

Caltrano VI 2.607 0,238%

Calvene VI 1.323 0,121%

Camisano Vicentino VI 10.624 0,969%

Campiglia dei Berici VI 1.791 0,163%

Carrè VI 3.647 0,333%

Castegnero VI 2.857 0,261%

Castelgomberto VI 6.098 0,556%

Chiuppano VI 2.626 0,240%

Cogollo del Cengio VI 3.390 0,309%

Cornedo Vicentino VI 11.939 1,089%

Costabissara VI 7.161 0,653%

Creazzo VI 11.038 1,007%

Dueville VI 13.888 1,267%

Fara Vicentino VI 3.943 0,360%

Gambugliano VI 851 0,078%

Grancona VI 1.894 0,173%

Grisignano di Zocco VI 4.292 0,392%

Grumolo delle Abbadesse VI 3.741 0,341%

Isola Vicentina VI 9.639 0,880%

Laghi VI 123 0,011%

Lastebasse VI 229 0,021%

Longare VI 5.654 0,516%

Lugo di Vicenza VI 3.739 0,341%

Malo VI 14.641 1,336%

Marano Vicentino VI 9.662 0,882%

Monte di Malo VI 2.887 0,263%

Montecchio Precalcino VI 4.988 0,455%

Montegalda VI 3.343 0,305%

Montegaldella VI 1.788 0,163%

Monteviale VI 2.600 0,237%

Monticello Conte Otto VI 9.156 0,835%

Mossano VI 1.776 0,162%

Nanto VI 3.082 0,281%

Noventa Vicentina VI 8.810 0,804%

Orgiano VI 3.151 0,288%

Pedemonte VI 768 0,070%

Piovene Rocchette VI 8.295 0,757%

Pojana Maggiore VI 4.459 0,407%

Posina VI 577 0,053%

Quinto Vicentino VI 5.694 0,520%

Recoaro Terme VI 6.764 0,617%

Salcedo VI 1.038 0,095%

San Germano dei Berici VI 1.153 0,105%

San Vito di Leguzzano VI 3.584 0,327%

Sandrigo VI 8.392 0,766%

Santorso VI 5.746 0,524%

Sarcedo VI 5.303 0,484%

Sarego VI 6.641 0,606%

Schio VI 39.131 3,571%

Sossano VI 4.401 0,402%

Sovizzo VI 7.034 0,642%

Thiene VI 23.254 2,122%

Tonezza del Cimone VI 577 0,053%

Torrebelvicino VI 5.989 0,546%

Torri di Quartesolo VI 11.755 1,073%

Trissino VI 8.620 0,787%

Valdagno VI 26.575 2,425%

Valdastico VI 1.389 0,127%  
Valli del Pasubio VI 3.345 0,305%  
Velo d'Astico VI 2.400 0,219%  
Vicenza VI 111.500 10,174%  
Villaga VI 1.963 0,179%  
Villaverla VI 6.169 0,563%  
Zanè VI 6.642 0,606%  
Zovencedo VI 796 0,073%  
Zugliano VI 6.690 0,610%  
Cona VE 3.175 0,290%  
Abano Terme PD 19.349 1,766%  
Agnà PD 3.400 0,310%  
Albignasego PD 23.464 2,141%  
Anguillara Veneta PD 4.594 0,419%  
Arquà Petrarca PD 1.847 0,169%  
Arre PD 2.191 0,200%  
Arzergrande PD 4.682 0,427%  
Bagnoli di Sopra PD 3.626 0,331%  
Baone PD 3.108 0,284%  
Barbona PD 733 0,067%  
Boara Pisani PD 2.611 0,238%  
Bovolenta PD 3.349 0,306%  
Brugine PD 6.812 0,622%  
Candiana PD 2.468 0,225%  
Carceri PD 1.600 0,146%  
Cartura PD 4.623 0,422%  
Casale di Scodosia PD 4.866 0,444%  
Casalserugo PD 5.452 0,497%  
Castelbaldo PD 1.625 0,148%  
Cinto Euganeo PD 2.023 0,185%  
Codevigo PD 6.453 0,589%

Conselve PD 10.293 0,939%

Correzzola PD 5.488 0,501%

Due Carrare PD 8.943 0,816%

Este PD 16.576 1,513%

Granze PD 2.022 0,185%

Legnaro PD 8.544 0,780%

Lozzo Atestino PD 3.179 0,290%

Maserà di Padova PD 9.045 0,825%

Masi PD 1.782 0,163%

Megliadino San Fidenzio PD 1.952 0,178%

Megliadino San Vitale PD 1.977 0,180%

Merlara PD 2.831 0,258%

Monselice PD 17.451 1,592%

Montagnana PD 9.421 0,860%

Ospedaletto Euganeo PD 5.876 0,536%

Padova PD 206.192 18,815%

Pernumia PD 3.915 0,357%

Piacenza d'Adige PD 1.379 0,126%

Piove di Sacco PD 19.067 1,740%

Polverara PD 3.104 0,283%

Ponso PD 2.449 0,223%

Ponte San Nicolò PD 13.237 1,208%

Pontelongo PD 3.902 0,356%

Pozzonovo PD 3.653 0,333%

Saletto PD 2.730 0,249%

San Pietro Viminario PD 3.003 0,274%

Santa Margherita d'Adige PD 2.299 0,210%

Sant'Angelo di Piove di Sacco PD 7.211 0,658%

Sant'Elena PD 2.430 0,222%

Sant'Urbano PD 2.162 0,197%

Solesino PD 7.180 0,655%

Stanghella PD 4.331 0,395%

Terrassa Padovana PD 2.625 0,240%

Tribano PD 4.431 0,404%

Urbana PD 2.186 0,199%

Vescovana PD 1.717 0,157%

Vighizzolo d'Este PD 935 0,085%

Villa Estense PD 2.322 0,212%

Vo' PD 3.417 0,312%

#### **Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino**

1. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

#### **Art. 8 - Composizione e durata dell'Assemblea d'Ambito.**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti Locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.
2. La rappresentanza degli Enti Locali partecipanti in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

#### **Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito.**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
  - a. elezione del Comitato Istituzionale;
  - b. elezione del Presidente scelto tra i Sindaci degli Enti Locali partecipanti;
  - c. nomina del Direttore;

- d. nomina del Revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  - e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
  - f. approvazione della programmazione del Servizio Idrico Integrato;
  - g. approvazione delle modalità organizzative del Servizio Idrico Integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
  - h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del Servizio Idrico Integrato, in conformità allo schema di convenzione **previsto dalle autorità preposte**;
  - i. predisposizione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti in ottemperanza alla normativa nazionale ed alle deliberazioni delle Autorità competenti;
  - j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi, annuali e pluriennali, economici e finanziari, del Consiglio di Bacino e relative variazioni, nonché dei rendiconti di gestione, su proposta del Comitato Istituzionale;
  - k. individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del Comitato Istituzionale;
  - l. proposizione alla Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini dell'Ambito Territoriale Ottimale.
3. L'Assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il Comitato Istituzionale sia stato eletto.

#### **Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito.**

1. L'Assemblea è validamente convocata:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

3. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede suddivise in decimi, centesimi e millesimi, corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore o altro funzionario dallo stesso delegato. In caso di assenza del Direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'Assemblea scelto dal Presidente della stessa. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

5. L'Assemblea è convocata nella prima seduta dal Presidente dell'Autorità d'Ambito o, qualora quest'ultima sia stata liquidata, dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);

6. L'Assemblea convocata nella prima seduta elegge il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.

7. Le procedure per l'elezione del Comitato Istituzionale e del Presidente si concludono entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli Enti Locali partecipanti.

8. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consiglio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal Comitato Istituzionale e devono essere sottoposte a ratifica dell'assemblea, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.

#### **Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato Istituzionale.**

1. Il Comitato Istituzionale è composto da **5** membri, di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.**

2. L'elezione dei membri del Comitato Istituzionale, escluso il Presidente, avviene sulla base di liste bloccate **che rispettino il principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno non festivo antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di Bacino.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuna lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del Comitato Istituzionale abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il Comitato Istituzionale dura in carica **cinque** anni, ovvero finché il rinnovo dei Consigli Comunali non riguardi la metà più uno degli Enti Locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Comitato Istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Istituzionale o del Presidente. **L'assenza per ingiustificato motivo per tre riunioni del Comitato Istituzionale consecutive comporta la decadenza automatica da componente del Comitato Istituzionale.**

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato Istituzionale o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione. **Qualora la cessazione sia dovuta ad elezioni amministrative che coinvolgano oltre il 50% dei Comuni soci il termine per la sostituzione è di 120 giorni.**

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di Bacino.

8. L'Assemblea d'Ambito può deliberare la sfiducia al Comitato Istituzionale o del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno 60 Enti Locali partecipanti.



## **Art. 12 - Attribuzioni del Comitato Istituzionale.**

1. Il Comitato Istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dalla presente convenzione all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Comitato Istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e pluriennale;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
- c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
- d. le proposte all'Assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e j) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f. l'approvazione dei progetti preliminari con valore superiore a 100.000 euro o, qualora sia necessaria la delega all'esproprio, anche di valore inferiore a suddetto limite;
- g. l'approvazione dei progetti definitivi qualora difformi dal progetto preliminare approvato;
- h. le dotazioni organiche, le assunzioni, le cessazioni dal servizio, il riconoscimento dello stato giuridico e l'attribuzione del trattamento economico al personale, secondo gli accordi collettivi nazionali e decentrati, fatto salvo quanto disposto per il Direttore;
- i. la nomina delle commissioni di gara e di concorso;

3. Il Comitato Istituzionale riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

## **Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato Istituzionale.**

1. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Il Comitato Istituzionale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce o su richiesta di almeno un componente.

3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

5. Le sedute del Comitato Istituzionale non sono pubbliche. Il Comitato può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Comitato stesso.

6. Alle sedute del Comitato Istituzionale partecipa il Direttore, o altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Comitato, nonché di curare la stesura del processo verbale della seduta.

7. In caso di assenza o impedimento del Direttore o della persona dallo stesso designata, le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da un componente il Comitato Istituzionale scelto dal Presidente.

8. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e di segretario.

#### **Art. 14 - Presidente.**

1. Il Presidente del Consiglio di Bacino fa parte del Comitato Istituzionale ed è scelto dall'Assemblea tra i suoi componenti, con la procedura descritta nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del medesimo.

3. Nel caso dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, calcolato in termini numerici, nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza

4. Qualora anche dopo le due votazioni di ballottaggio nessun candidato sia comunque riuscito ad ottenere le maggioranze necessarie, si procede ad un'ulteriore votazione in cui risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti in termini di rappresentanza (numero di abitanti).

5. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'Assemblea elettiva.

6. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Istituzionale e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente.

7. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

a. ha la rappresentanza legale dell'Ente con facoltà di delega al Direttore;

b. convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Istituzionale, di cui è membro;

c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di Bacino;

d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli Enti Locali partecipanti al Consiglio di Bacino e ne dà comunicazione alla Regione;

f. è membro del Coordinamento dei Consigli di Bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

8. Le dimissioni dalla carica di Presidente, presentate per iscritto, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. Il Presidente sceglie, tra i membri del Comitato Istituzionale, il Consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

#### **Art. 15 - Direttore.**

1. Il Direttore viene scelto dall'Assemblea, su proposta del Comitato Istituzionale, tra persone di comprovata esperienza nel settore.

2. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, con incarico a tempo determinato, la cui durata è fissata su proposta del Comitato Istituzionale dall'Assemblea stessa.

3. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di Bacino ed in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di Bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);
- h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea agli Enti Locali partecipanti al Consiglio di Bacino;
- i. propone al Comitato Istituzionale il Regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
- j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di Bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

4. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri Organi di governo del Consiglio di Bacino.

5. Il Direttore del Consiglio di Bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, coordinandosi con il Comitato ai sensi dell'art 12 comma 2 lettera f) e lettera g), cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

6. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

#### **Art. 16 - Revisore contabile.**

1. Il Revisore contabile dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Non possono essere eletti Revisore contabile, e se eletti decadono, i Consiglieri Comunali e Provinciali degli Enti facenti parte del Comitato, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea o del Comitato Istituzionale, coloro che sono legati all'Ente facente parte del Comitato Istituzionale da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali con il Consiglio di Bacino, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso e comunque tutti coloro che non sono eleggibili per limiti di legge.
3. Il Revisore contabile ha diritto di accesso agli uffici del Consiglio di Bacino e ai documenti dell'Ente.
4. Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consiglio di Bacino e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Istituzionale.
6. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea, al Comitato Istituzionale e al Direttore.

#### **Art. 17 - Disposizioni finanziarie.**

1. Gli Enti Locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato secondo quanto definito dalla normativa nazionale e dai regolamenti delle autorità competenti.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli Enti Locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Art. 18 - Vigilanza e controllo.**

1. Nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato.
2. Il Direttore, coadiuvato dalla struttura operativa dallo stesso dipendente, svolge in nome e per conto degli Enti Locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli Enti Locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione di gestione in caso di inadempienza. Gli Enti Locali convenzionati dovranno fornire al Direttore ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

#### **Art. 19 - Patrimonio.**

1. Il Consiglio di Bacino è dotato di proprio patrimonio costituito da:

a. fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 6. Il fondo di dotazione è determinato dal patrimonio dell'Autorità d'Ambito che al momento della propria liquidazione trasferirà i propri beni e la propria liquidità al Consiglio di Bacino;

b. beni acquisiti dal Consiglio di Bacino con propri mezzi.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.

3. Possono altresì essere assegnati al Consiglio di Bacino beni in uso, locazione, o comodato gratuito.

4. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consiglio di Bacino il suo patrimonio è trasferito agli Enti convenzionati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

#### **Art. 20 - Rinvio.**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili.

#### **Art. 21 – Adeguamento normativo**

**1. La presente Convenzione è automaticamente adeguata ad eventuali disposizioni normative in contrasto o incompatibili con il testo in vigore. Di tali eventuali cambiamenti del testo, operanti ex lege, sarà data adeguata pubblicità nel corso della prima Assemblea utile.**